

Allegato B al Repertorio 6253 Raccolta 4861**STATUTO DEL****"CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS"****1) COSTITUZIONE - SEDE**

Il "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS", nato nel 1926 in seno all'omonima sezione della Società Alpinisti Tridentini, è costituito come Associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. L'Associazione "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS" ha sede in Trento, e non si pone limiti temporali.

2) SCOPI

Il "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS" intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. In particolare essa intende, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore, di seguito anche CTS) porre in essere:

- iniziative di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (lett. f).

In particolare, ha lo scopo, coerente con la sua origine, di svolgere attività culturale in campo canoro con particolare riguardo alla conservazione, valorizzazione e divulgazione del canto popolare alpino. Esso, per quanto caratterizzato da spirito dilettantistico, si propone la crescita e l'affinamento umano e musicale dei propri associati nonché la conoscenza e la diffusione del patrimonio musicale legato al repertorio di montagna, in quanto elemento del suo più ampio patrimonio culturale e sociale. Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà dunque utilizzare le modalità più ampie, dall'attività concertistica a quella relativa alla produzione musicale, particolarmente sviluppata dalle nuove tecnologie oggi disponibili. Gli scopi descritti sono referenziali alla cultura, allo spirito, ed alla storia trentina, della quale il "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS" costituisce un frammento significativo: le sue finalità si sviluppano dunque in stretta relazione con la tradizione identitaria del Trentino. Oltre alle iniziative squisitamente musicali l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività strumentale volta a migliorare l'affiatamento fra i soci e a far crescere la comunanza degli intenti e lo spirito solidaristico e di appartenenza.

L'Associazione potrà svolgere, altresì, nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 6 CTS, attività che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

L'Associazione potrà, infine, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 del CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al

riguardo.

3) SOCI

Sono **soci effettivi** i coristi in attività ed il Maestro. I soci effettivi saranno dotati della divisa del Coro e del suo distintivo, che sono di proprietà comune dell'Associazione. Essi dovranno essere mantenuti con estrema cura da ogni corista ed indossati nelle manifestazioni a cui parteciperà il Coro, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio Direttivo. Sia la divisa che il distintivo e gli stemmi sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e coperti da *copyright*.

Sono **soci benemeriti** le persone fisiche o giuridiche che hanno dimostrato in modo continuativo particolari meriti nei confronti del Coro. La loro ammissione all'Associazione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci effettivi.

La qualità di socio ed eventuali contribuzioni non sono trasferibili, ripetibili, né rivalutabili.

Destinatari dell'attività sono i propri associati, i loro familiari ed indirettamente i terzi fruitori, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati.

4) ALLIEVI

Sono allievi coristi coloro che fanno richiesta, dopo aver sostenuto - con il Maestro e alla presenza di quattro coristi - una prova voce che ne testi le propensioni, di essere ammessi all'Associazione per svolgere attività canora. Ciascun allievo dovrà trascorrere un periodo di istruzione e formazione, stabilito dall'apposito regolamento, che avrà termine con una delibera, preceduta da una prova tecnica adeguata, di ammissione al Coro o di esclusione presa dal Consiglio Direttivo, così come previsto nell'articolo successivo.

5) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L'ammissione o non dell'allievo corista a socio effettivo avviene con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Tale deliberazione è comunicata all'interessato e, in caso di ammissione, annotata nel libro degli associati, previa accettazione del presente Statuto.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed implica la rinuncia espressa ad ogni lucro o diritto personale sul patrimonio del Coro. Essa impegna altresì al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie. I coristi sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi.

Poiché la partecipazione di tutti i coristi è essenziale per l'attuazione della attività caratteristica del Coro (la cui natura collegiale è imprescindibile) la regolare

frequenza alle prove ed ai concerti e ad altre eventuali iniziative rappresenta un dovere essenziale del socio, che egli riconosce ed accetta con la richiesta di adesione al Coro stesso: eventuali assenze andranno comunicate previamente e dovranno essere giustificate.

Per tale motivo la mancata partecipazione - ripetuta ed ingiustificata - alle attività corali può rappresentare una giusta causa di esclusione, in quanto essa può compromettere inesorabilmente l'attività specifica per la quale il Coro è stato costituito e che ne costituisce lo specifico carattere identitario. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo anche in ogni altro caso di gravi violazioni da parte del socio dei propri doveri nei confronti dell'associazione e/o degli altri associati o per gravi cause di indegnità o incompatibilità. Il socio, prima dell'irrogazione della sanzione, ha il diritto al confronto in contraddittorio. Contro il provvedimento di esclusione - che dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivato - il socio può reclamare entro 60 giorni dal giorno in cui ne riceve comunicazione, rivolgendo a tal fine il ricorso all'assemblea, che deciderà nella prima adunanza utile. La qualità di socio può, inoltre, venire meno per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto immediato ed irrevocabile.

6) PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai proventi dell'attività discografica e concertistica, nonché da eventuali diritti d'autore o su materiale musicale acquisiti dal Coro. L'Associazione, inoltre, potrà ricevere contributi, donazioni e lasciti, sia mobili che immobili, nonché promuovere attività di raccolta fondi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'Associazione. Si richiama l'art. 8 del CTS. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, nuovamente, l'art. 8 del CTS.

7) ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, la cui volontà è vincolante nei confronti di tutti gli associati. Hanno diritto di parteciparvi con diritto di voto, dal momento dell'iscrizione al libro degli associati, sia i soci effettivi sia i soci benemeriti. È possibile conferire delega scritta: ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; ogni due anni l'Assemblea ordinaria, rivestirà anche carattere elettivo volto a rinnovare le cariche sociali. Le modifiche statutarie o atti di straordinaria gestione del patrimonio vengono

invece riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria: essa può anche essere convocata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo della S.O.S.A.T, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo del "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS".

8) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ferma restando ogni altra inderogabile competenza attribuitale dall'art. 25 CTS:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sul reclamo dell'associato contro il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- m) delibera sull'ammissione dei soci benemeriti.

9) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono convocate su delibera del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 10 giorni mediante avviso affisso all'albo presso la sede sociale. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda presentata da soci che rappresentano almeno 1/10 di tutti gli associati e che dovranno proporre anche l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata dai Revisori dei conti qualora risultino gravi irregolarità.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, personalmente o per delega, dei tre quarti degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei partecipanti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve, in ogni caso,

trascorrere almeno un giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale dal Segretario o da una persona scelta dall'Assemblea su proposta del Presidente tra i presenti. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

10) IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere socio e viene eletto dall'Assemblea. Egli rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio: dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività sociale.

A lui spettano poteri di iniziativa e proposta nel delineare le linee di sviluppo dell'Associazione da portare in Consiglio Direttivo, nonché poteri di coordinamento sia degli organi sociali che della vita associativa.

Il Presidente sovrintende poi, tramite il Segretario e l'ausilio del Consiglio Direttivo, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta avanzare in Consiglio Direttivo la proposta di nomina del Vice-Presidente e del Segretario, che può anche non essere un associato. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, in caso di necessità, parte dei suoi compiti.

11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, è composto dal Presidente e da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Come ogni carica sociale anche quella di Consigliere è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con preavviso di almeno cinque giorni ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno. Il Consiglio Direttivo viene convocato anche quando ne facciano richiesta motivata almeno tre Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle delibere viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito registro, consultabile, su richiesta, da tutti gli associati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Maestro del Coro, il quale non ha diritto di voto ed esercita funzioni di tipo consultivo.

Quando all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo appaiono in trattazione materie di ordine tecnico/artistico, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità tale organo è allargato alla partecipazione, con diritto di voto, del Maestro medesimo, del Vice-Maestro e di due coristi designati, nel corso dell'Assemblea elettiva, dagli altri soci.

Venendo a mancare un membro del consiglio direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo

dei non eletti. In caso tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali, si applicherà l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità.

12) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta, fatte salve le prerogative e le competenze dell'Assemblea, la gestione ordinaria e straordinaria dell'attività dell'Associazione. Tra l'altro esso ha il compito di predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea; redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nominare il Vice-Presidente, nominare il Vice-Maestro su proposta del Maestro; deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di soci benemeriti; nominare il Segretario fra i suoi membri o al di fuori di esso; in questo caso il Segretario non ha voto deliberativo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

13) IL MAESTRO

Il Maestro è il direttore tecnico del Coro, porta le responsabilità della sua guida artistica ed appartiene all'Associazione come socio effettivo. La nomina del Maestro viene proposta dal Consiglio Direttivo - che ne determina anche l'eventuale compenso - ed è deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci; la stessa procedura verrà adottata in caso di esonero.

14) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un revisore dei conti regolarmente iscritto all'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art.2397 cc. È nominato dall'Assemblea che gli conferisce un mandato, rinnovabile, di due anni. Egli ha il compito di controllare la regolarità dello svolgimento dell'attività associativa, della contabilità, dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo e, più in generale, ha tutti i compiti e doveri che gli sono imposti dall'art. 30 CTS. In caso di irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni ha il potere di convocare l'Assemblea dei soci. Il Revisore è convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo cui potrà partecipare senza diritto di voto.

Egli esercita anche i compiti di revisione legale, nei casi in cui se ne verificano i presupposti di obbligatorietà (art. 31 CTS).

15) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio precedente.

Tutti gli utili, le rendite e gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Si richiama quanto già previsto al precedente art. 6.

Il bilancio sociale, se dovuto per legge, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

16) SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di delibera di scioglimento, assunta con voto favorevole dei tre quarti degli Associati, la procedura relativa è prevista e regolata dalla vigente Convenzione tra la S.O.S.A.T e il "CORO DELLA S.O.S.A.T. - APS".

Come ivi previsto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo obbligatorio parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, alla Sezione Operaia Società Alpinisti Tridentini, ove abbia la qualità di Ente del Terzo Settore, o ad altro ETS con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17) RINVIO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al CTS e, in particolare, a quanto previsto dal suo art.3.

F.to Andrea Zanotti

F.to Eliana Morandi notaio L.S.